

Reggio Emilia, 06 Novembre 2009

Circolare n. 05

A TUTTI I CLIENTI

Oggetto: Nota Agenzia delle Dogane del 03/11/2009. Sospensione dell'accisa relativa al gasolio agricolo impiegato nelle coltivazioni sotto serra

Abbiamo appena ricevuto la nota allegata con la quale la Direzione centrale dell'Agenzia delle Dogane, dopo aver interpellato il Dipartimento delle Politiche Comunitarie, ha disposto l'inapplicabilità dell'esenzione di accisa per l'impiego in oggetto, anche in assenza di un'espressa abrogazione della norma nazionale.

Le nuove disposizioni dovrebbero riguardare esclusivamente le forniture di prodotto e non le richieste di rimborso.

Vi terremo informati sui futuri sviluppi.

Cordiali saluti

Servizio Rapporti Clientela

*Allegato:
Nota Agenzia dogane*

OGGETTO: Aiuti n. C 6/04 e C 5/05. Esenzione dall'accisa sul gasolio utilizzato per le coltivazioni sotto serra.
- Decisione della Commissione europea del 13.07.2009.

Si fa seguito alle note RU 108833, del 10 agosto 2009 e RU 138314 del 14 ottobre u.s. concernenti l'oggetto, in relazione alle quali si forniscono le seguenti precisazioni alla luce della nota del 30 ottobre u.s. del competente Dipartimento per le Politiche Comunitarie, interpellato dalla scrivente sulla problematica in questione.

Come sottolineato dal predetto Dipartimento, attesa la declaratoria di incompatibilità dell'esenzione in questione formulata dalla Commissione europea con la Decisione in oggetto richiamata, si configura l'impossibilità di un ulteriore riconoscimento del beneficio in parola, anche in assenza di un'espressa abrogazione della norma nazionale di previsione (art. 2, comma 14, della legge 22.12.2008, n. 203).

Ciò premesso, ferma restando la necessità del recupero degli aiuti in parola nei confronti degli effettivi beneficiari (i serricoltori) da parte della competente Amministrazione, che provvederà a darvi corso nei tempi e nei modi più opportuni, si evidenzia l'impossibilità di un'ulteriore applicazione dell'esenzione sopra richiamata.

Pertanto, fatto salvo quanto comunicato con la citata nota RU 138314, circa la possibilità di dare seguito alle istanze di rimborso relative ai benefici concessi (oggetto di recupero nei confronti dei serricoltori), si evidenzia l'inapplicabilità dell'art. 2, comma 14, della legge n. 203/2008 con la conseguenza che rispetto alle ulteriori forniture di gasolio, destinato ad essere impiegato nell'attività di coltivazione sotto serra, dovrà essere applicata l'aliquota prevista al punto 5 della Tabella A per i prodotti destinati all'agricoltura.

Si raccomanda la massima diffusione della presente tra le categorie interessate